

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE autonomie LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA e POLITICHE DELL'immigrazione</b>	
Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali	elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 364 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**Circolare n. 07/EL**

A lista d'inoltro

Udine, data del protocollo

TRASMISSIONE VIA P.E.C. E MAIL

oggetto: **Elezioni comunali 2026. Disciplina della propaganda elettorale e delle relative spese.**

## **PREMESSA**

In vista delle prossime elezioni comunali, fissate per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, si forniscono indicazioni in ordine alla disciplina della propaganda elettorale ed al regime delle relative spese.

Per comodità di lettura, gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:

1. *Riferimenti normativi e documentazione utile in materia di propaganda elettorale*
2. *Propaganda mediante affissioni*
3. *Individuazione e assegnazione degli spazi di propaganda elettorale*
4. *Propaganda a carattere fisso e propaganda mobile – comitati elettorali e postazioni temporanee o mobili*
5. *Lancio o getto di volantini*
6. *Riunioni di propaganda elettorale*
7. *Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello di votazione – c.d. "silenzio elettorale"*
8. *Sanzioni*
9. *Disponibilità dei locali comunali per partiti e movimenti*
10. *Agevolazioni fiscali*
11. *Regime della pubblicità delle spese di propaganda elettorale*
12. *Altri obblighi e limitazioni concernenti i finanziamenti ai candidati, partiti, movimenti politici e liste civiche*

### **1. Riferimenti normativi e documentazione utile in materia di propaganda elettorale**

La legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 "Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale" detta una compiuta disciplina della propaganda elettorale (articoli da 71 a 76 e articolo 89, comma 2), cui rinvia la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali", articolo 77, comma 1. È inoltre utile fare riferimento al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 aprile 2019,

“*Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica*”, in cui vengono illustrati i principali casi nei quali i partiti, le liste civiche, ecc., nonché i singoli candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda.

Si richiama l'attenzione degli operatori anche sulla normativa in materia di *par condicio* (legge 22 febbraio 2000, n. 28), in quanto la stessa vieta la propaganda a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva che non sia rispettosa della *par condicio* stessa. Si rimanda al riguardo alle indicazioni fornite dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (sito web: [www.corecomfvg.it](http://www.corecomfvg.it)).

Si ricorda altresì che, a partire dal 2019, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dedicato alle piattaforme *on line* uno specifico titolo della propria delibera inerente la comunicazione politica e la parità di accesso ai mezzi di informazione (Delibera n. 94/19/Cons). Sul tema si veda l'articolo 29 della Delibera n. 122/24/Cons.

Si ricorda, infine, che la legge 13 ottobre 2010, n. 175 ha introdotto disposizioni concernenti il divieto di svolgere propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

## **2. Propaganda mediante affissioni**

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri manifesti di propaganda, finalizzati, direttamente o indirettamente, a determinare la scelta elettorale (articolo 71, comma 1, della legge regionale 28/2007). Inoltre, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 28/2007, si considerano manifesti di propaganda elettorale anche quelli che contengono esclusivamente avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

**A decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 24 aprile 2026, l'affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale può essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.**

Pertanto, dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni (e quindi da venerdì 24 aprile 2026) sono vietate:

- a) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni a pagamento;
- b) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico;
- c) l'apposizione di qualsiasi scritta o raffigurazione di propaganda elettorale in luoghi visibili al pubblico.

**In deroga a tale divieto, sono invece consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate, nonché l'affissione di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali** (articolo 71, comma 3, della legge regionale 28/2007).

Occorre ricordare infine che, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, della legge regionale 28/2007, **tutti gli stampati di propaganda elettorale**, nonché le pubblicazioni su qualsiasi mezzo di divulgazione **devono indicare il nome del committente responsabile**. La violazione di tale prescrizione è punita, ai sensi del successivo articolo 76, comma 1, lett. e), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00.

## **3. Individuazione e assegnazione degli spazi di propaganda elettorale**

Per quanto riguarda **l'individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale, la Giunta comunale, entro il 30° giorno antecedente la votazione**

**(venerdì 24 aprile 2026)**, individua gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti elettorali<sup>1</sup>.

Ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della legge regionale 28/2007 il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione, dovrà essere il seguente:

- a) da 150 a 3.000 abitanti almeno 1 e non più di 3;
- b) da 3.001 a 10.000 abitanti almeno 3 e non più di 5;
- c) da 10.001 a 30.000 abitanti almeno 5 e non più di 10.

La disciplina regionale prevede che, nell'individuazione degli spazi, sia garantito in ogni centro abitato con più di 150 abitanti almeno uno spazio di propaganda elettorale. I manifesti di propaganda devono inoltre essere chiaramente visibili dai cittadini. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, lo stesso potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini.

Per quanto riguarda invece **l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale**, la competenza è del **Responsabile dell'Ufficio elettorale** che provvederà a delimitare e ripartire gli spazi entro due giorni dal ricevimento delle comunicazioni relative alle candidature ammesse.

Le operazioni di sorteggio per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Sindaco ed alle liste perrà dalla competente Commissione elettorale circondariale. **Gli spazi andranno poi ripartiti dal Responsabile dell'Ufficio elettorale in un numero di sezioni corrispondente rispettivamente a quello dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste ammesse<sup>2</sup>.**

**Le sezioni**, della misura di metri due di altezza per metri uno di base, saranno assegnate (articolo 73 della legge regionale 28/2007) **a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista**. Le sezioni assegnate alle liste seguono immediatamente la sezione assegnata al candidato Sindaco cui sono collegate.

Si fa presente sin da ora che, in virtù della tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali, introdotta dall'articolo 129 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "*Codice del processo amministrativo*", nel caso di presentazione di ricorsi la tempistica sopra evidenziata potrebbe subire un differimento.

Si precisa, altresì, che nell'ipotesi ordinaria l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Sindaco ed alle liste da parte della competente Commissione elettorale circondariale dovrebbe pervenire nelle giornate di martedì 21 o mercoledì 22 aprile 2026. In tali ipotesi, il Responsabile dell'Ufficio elettorale provvederà ad assegnare gli spazi entro i due giorni successivi. Se la Commissione elettorale circondariale dovesse apportare modifiche o osservazioni alle liste in sede di esame delle candidature o richiedere la presentazione di un nuovo contrassegno, l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Sindaco ed alle liste potrebbe slittare, al più tardi, a sabato 25 aprile.

Nell'ipotesi in cui il termine ultimo di assegnazione degli spazi da parte del Responsabile dell'ufficio elettorale dovesse cadere sabato 25 aprile, si consiglia di anticipare l'assegnazione a venerdì 24, mentre nell'ipotesi in cui il medesimo termine dovesse cadere domenica 26 aprile, l'assegnazione dovrebbe essere garantita per lunedì 27 aprile, senza alcuna necessità che la stessa sia appositamente effettuata in giornate festive.

---

<sup>1</sup> Il termine indicato discende dal combinato disposto delle norme in materia di propaganda: articolo 72, comma 1, della legge regionale 28/2007 e articolo 77, comma 1, della legge regionale 19/2013.

<sup>2</sup> Articolo 73, comma 1, della legge regionale 28/2007 e articolo 77, comma 2, della legge regionale 19/2013.

#### **4. Propaganda a carattere fisso e propaganda mobile – comitati elettorali e postazioni temporanee o mobili**

L'articolo 74, comma 1, della legge regionale 28/2007, prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 24 aprile 2026 – di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne delle sedi dei partiti e dei comitati elettorali. Le insegne devono comunque limitarsi ad indicare a quale partito, lista o candidato fa riferimento la sede.

Lo stesso articolo vieta la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose. Pertanto, si deduce che deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco<sup>3</sup>. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei comitati elettorali, si ribadisce che la normativa regionale (articolo 71, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 28/2007) consente l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali. Per quanto riguarda le sedi dei comitati elettorali, allestite in via continuativa per l'intera durata della campagna elettorale, si precisa che è consentita l'affissione di materiale di propaganda elettorale anche sulle vetrine dei negozi adibiti a comitato, purché all'interno della vetrata.

**Stante tale facoltà, si rappresenta l'opportunità, per consentire alle forze dell'ordine un agevole controllo in relazione a possibili episodi di affissioni abusive, che l'apertura dei comitati elettorali venga comunicata al Comune, specificando il partito o movimento politico, la lista o il candidato di riferimento, nonché l'indirizzo della sede degli stessi.**

Con riferimento alle postazioni temporanee o mobili (c.d. gazebo), la normativa regionale (articolo 74, comma 3, della legge regionale 28/2007) ne consente l'allestimento per un più agevole esercizio della propaganda, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici. Su tali postazioni è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.

#### **5. Lancio o getto di volantini**

Il medesimo articolo 74 della legge regionale 28/2007 vieta – sempre dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, ovvero da venerdì 24 aprile 2026 – il lancio (è da intendere lo sparpagliare confusamente dall'alto) e il getto (il buttar via in qualunque direzione) di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè in vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili. Scopo della norma è quello di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore.

Dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione a mano dei volantini stessi deve ritenersi ammessa. Con il consenso del gestore, i volantini possono anche essere lasciati ordinatamente nei pubblici esercizi.

#### **6. Riunioni di propaganda elettorale**

Altre forme tipiche della propaganda elettorale sono le riunioni elettorali ed i comizi.

Si rimanda, per tale aspetto, alle eventuali ulteriori indicazioni che verranno fornite dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti.

---

<sup>3</sup> Combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130 e dell'articolo 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Si ritiene comunque di ricordare che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 130/1975, le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U. 18 giugno 1931, n. 773), ovvero per le quali non è previsto l'obbligo di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima, non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione del suolo pubblico (vie o piazze). Si ricorda che è possibile occupare per manifestazioni e comizi un'area di 10 mq **senza pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, purché la richiesta pervenga almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini più brevi**<sup>4</sup>. Alla luce di tale modifica, si ricorda che se la superficie richiesta eccede i 10 mq va pagata la tassa relativa all'intera superficie, come da circolare ministeriale del Ministero delle Finanze del 20 febbraio 1996, n. 43.

## **7. Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello di votazione – c.d. “silenzio elettorale”**

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge impone il c.d. silenzio elettorale (articolo 75 della legge regionale 28/2007).

Conseguentemente, sono vietati sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 maggio:

- a) la nuova affissione di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Stante che a partire da sabato 23 maggio non sono consentiti né comizi, né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, si ricorda che **la chiusura della campagna elettorale dovrà avvenire entro le ore 24.00 di venerdì 22 maggio 2026.**

Si ricorda, inoltre, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiamato l'attenzione sul silenzio elettorale, precisando che deve essere applicato indipendentemente dal mezzo utilizzato per la diffusione della propaganda elettorale e quindi anche per quella effettuata tramite le piattaforme *on line* di ogni tipo.

## **8. Sanzioni**

Le sanzioni amministrative applicabili alle diverse fattispecie di violazione delle norme in materia di propaganda elettorale sono disciplinate dall'articolo 76 della legge regionale 28/2007.

Anzitutto spetta al Comune, nel cui territorio è commessa la violazione, provvedere all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 28/2007. Al Comune spettano inoltre i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.

Per quanto concerne le singole fattispecie, si evidenzia che è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro chiunque:

- a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;
- b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;

---

<sup>4</sup> Ciò ai sensi dell'articolo 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma modificato dall'art. 39 ter, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

- c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
- d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;
- e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75 della legge regionale 28/2007 (vedasi, a titolo esemplificativo, il lancio e getto di volantini).

Tali sanzioni si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

La sanzione amministrativa pecuniaria, invece, va da un minimo di 300,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o ad altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione. Esulano invece dall'applicazione della sanzione le affissioni dei c.d. "manifesti giganti" che vanno a ricoprire le sezioni assegnate ad uno stesso candidato Sindaco e alle liste che lo appoggiano; ciò in quanto i divieti normativi di cessione o scambio di spazi non si riferiscono a situazioni in cui c'è un accordo interno alla coalizione per l'affissione del manifesto gigante.

Con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile (articolo 76, comma 6, della legge regionale 28/2007).

## **9. Disponibilità dei locali comunali per partiti e movimenti**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 19/2013, i Comuni sono tenuti, già a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, a mettere a disposizione dei partiti, movimenti e liste presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

La disponibilità dei locali è stabilita dai Comuni in base alle proprie norme regolamentari e senza oneri per i Comuni stessi.

## **10. Agevolazioni fiscali**

Nei 90 giorni antecedenti il voto è riconosciuta l'aliquota IVA agevolata del 4% per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati (articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Si ricorda, invece, che l'articolo 18 della legge 24 aprile 2014, n. 66 ha soppresso le tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

## 11. Regime della pubblicità delle spese di propaganda elettorale

In materia di spese di propaganda elettorale<sup>5</sup> relative alle elezioni comunali **trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 78 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.**

**La normativa regionale prescrive che entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, i candidati alla carica di Sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche presentino un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute per la campagna elettorale.** Pertanto, non è necessaria alcuna dichiarazione preventiva delle spese che si intendono effettuare.

Nel documento consuntivo vanno indicate le spese distinte per tipologia e le fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo *on line* del Comune. Non è necessario allegare la relativa documentazione; tuttavia, tenere in evidenza le spese (con conservazione di fatture e scontrini) agevola la successiva rendicontazione. Nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione del documento consuntivo o, se non sono state effettuate spese, di una dichiarazione in tal senso.

**La mancata presentazione del documento consuntivo o della dichiarazione di non aver sostenuto spese è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200,00 a un massimo di 2.000,00 euro.**

Si ricorda che sono spese di propaganda elettorale quelle sostenute per:

- a) la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
- b) la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
- e) il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
- f) le spese di viaggio, telefoniche e postali.

Nel predisporre il documento consuntivo è opportuno seguire tale classificazione.

## 12. Altri obblighi e limitazioni concernenti i finanziamenti ai candidati, partiti, movimenti politici e liste civiche

Si ricorda che risulta **applicabile a tutti i candidati alle elezioni comunali la norma** di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 **che dispone l'obbligo della dichiarazione dei finanziamenti o contributi ricevuti – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – di importo superiore, nell'anno, ad euro 3.000,00.** Tale dichiarazione deve essere resa congiuntamente dal candidato e da colui che ha erogato i finanziamenti, entro tre mesi dalla percezione degli stessi; la stessa può essere prodotta anche a mezzo di autocertificazione. La dichiarazione va presentata al Presidente della Camera dei Deputati.

La disposizione non si applica nel caso di finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

---

<sup>5</sup> Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute durante la campagna elettorale che, seppur non vi sia uno specifico termine iniziale in legge, si considera coincidente col periodo intercorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, 44° giorno antecedente il voto ovvero il 10 aprile 2026, sino alle ore 24.00 del venerdì antecedente il voto ovvero il 22 maggio 2026, in quanto nel giorno antecedente e in quelli di votazione vige il c.d. silenzio elettorale. Nulla vieta di rendicontare anche spese sostenute antecedentemente se riferite alla futura campagna elettorale.

L'inadempimento dell'obbligo in questione è punito con una multa, da due a sei volte l'ammontare non dichiarato, e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (articolo 4, sesto comma, della legge 659/1981, fattispecie depenalizzata ai sensi del successivo articolo 32 della medesima legge).

Risulta, inoltre, applicabile sia ai candidati sia ai partiti, movimenti politici e liste il divieto, previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 di erogare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime. Tale divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società, nonché da parte delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il divieto non si applica alle società diverse da quelle sopraccitate, purché i finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempreché non siano comunque vietati dalla legge.

La violazione del predetto divieto è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 195/1974.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio  
dott.ssa Raffaella Di Martino  
(sottoscritto con firma digitale)

#### **Lista d'invio**

Sindaci dei Comuni  
interessati alle elezioni  
Segretari comunali dei Comuni interessati alle elezioni  
Responsabili degli Uffici elettorali dei Comuni interessati alle  
elezioni  
Partiti della Regione accreditati  
Gruppi consiliari  
e, p.c.:  
Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto - A.R.C.  
Segreteria generale del Consiglio regionale  
Corecom FVG  
Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:  
Gorizia  
Pordenone  
Udine